

STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO GENTILI – AVV. NICOLA BRIGIDA
PIAZZA V GIORNATE, I
20129 MILANO
TEL. 02.55.19.20.69/02.54.07.72.39 FAX 02.55.19.64.71
e-mail: studiolegale.gentilibrigida@hotmail.it

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE PENALE

Memoria ex art.121 c.p.p.

del sottoscritto avv. Marcello Gentili, difensore delle parti civili, signori Innocencia Luca ved. Pegoraro, Juan Carlos Dante Gullo, Juan Ernesto Gullo e Leopoldo Benito Gullo (per quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Nicola Brigida), nel processo penale a carico di Alfredo Ignacio Astiz, ricorrente contro la sentenza n.17 della Corte di Assise d'Appello di Roma in data 24.4/14.7.2008 (**n.39595/2008 R.G. - udienza pubblica del 26.2.2009**), che ha confermato la condanna all'ergastolo irrogata all'imputato dalla 2^a Corte di Assise di Roma in data 14.3/6.6.2007 per il reato di omicidio pluriaggravato ex artt.575, 577 nn.3 e 4, 61 n.4 c.p. nei confronti di Giovanni e Susana Pegoraro e Angela Maria Aieta, cittadini italiani.

I

Sul primo motivo di ricorso relativo alla dichiarazione di assenza ex art.420 quinquies c.p.p.

Nell'ambito delle notifiche "debitamente compiute" all'imputato Astiz (come attesta la comunicazione della Procura della Repubblica argentina in materia penale federale n.10 in data 20.4.2005, pagg.10/11 del testo in lingua italiana), quest'ultimo in data 19.4.2005, alla presenza dei suoi difensori dott. Rodolfo Catinelli e dott. Mariano La Rosa, ha rifiutato di avere in lettura così come di leggere ("*no lo interesa ni que le sea leida ni leerla por si*") gli atti di accusa della Magistratura italiana e ha, poi, motivato il suo rifiuto con queste parole tradotte in lingua italiana: "*reputo assurdo (testualmente, nella lingua originale, nientemeno: "una barbaridad") il fatto di essere notificato in merito a fatti avvenuti in territorio sovrano argentino da un sostituto Procuratore che rappresenta lo Stato Italiano e non difende la sovranità Argentina*".

Nell'atto 6.4.2005 a firma del Giudice federale Torres, inviato al titolare della Procura Nazionale Penale Federale n.10, dott. Miguel Angel Osorio, si legge che "*la predetta indagine ha come imputati Jorge Acosta, Alfredo Ignacio Astiz e Hector Febres, i quali inoltre sono detenuti nell'ambito di ciò che è stato denominato Testimonios 'A' della causa 14.217/03*" (pag.1 della traduzione italiana).

Si tratta, quindi, di un inequivoco e fin troppo esplicito, e perfino oltraggioso, atto con il quale l'imputato, che evidentemente non ha mai perso la sua spregevole arroganza, detenuto o non detenuto che fosse, ha dichiarato di non voler partecipare in alcun modo al procedimento penale italiano che lo vede coinvolto,

esonero il Giudice italiano dalla verifica della sussistenza della eventuale causa impossibilitante, integrandosi così tutti i presupposti della dichiarazione di assenza ex art.420 *quinqüies* c.p.p., come effettivamente operata.

Di fronte a tale espressa volontà è anche inutile richiamare il principio di diritto elaborato uniformemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "*il rifiuto dell'imputato detenuto di assistere al dibattimento va individuato in qualsiasi comportamento indicativo di una inequivoca volontà di non presenziare all'udienza, e così in una formale dichiarazione di rinuncia, di non accettazione e similio nel mero rifiuto di traduzione, restando irrilevante la mancanza di una volontà espressa di consentire il giudizio in assenza*" (Cass., sez. VI, 17.7.1995, Martelli, in *CED* 202830 e in *R.P.* 1996, pag.642).

In precedenza, ed in riferimento all'abrogato codice di rito, analogamente, si era con ancora maggiore autorevolezza ritenuto che il rifiuto di presenziare dell'imputato detenuto potesse consistere "*in qualsiasi comportamento indicativo di un'inequivoca volontà di non presenziare all'udienza come un'informale dichiarazione di rinuncia o non accettazione e simili o nel mero rifiuto della traduzione restando irrilevante la mancanza di una volontà espressa di consentire il giudizio in sua assenza o l'affermazione di voler optare per il rito contumaciale*" (Cass., Sezioni Unite, 19.4.1986, Di Pasquale, in *G.P.* 1987, III, pag.31).

Sull'idoneità dei *facta concludentia* a configurare un'efficace rinuncia a comparire tale da integrare il presupposto della dichiarazione di assenza, vi è in atti, addirittura, l'indiscutibile precedente della stessa Cass.,

sez. I, 28.4.2004, Suarez Mason ed altri, in *R.P. 2004*, pag.829 relativa ad altri omicidi di cittadini italiani "desaparecidos" in Argentina, nella quale è confermato il medesimo principio che il comportamento dell'imputato che anche solo si riserva *"di valutare la possibilità di presentarsi in giudizio solo dopo aver dimostrato la propria innocenza in altro processo pendente davanti all'autorità giudiziaria argentina, (è) indicativo di una inequivoca volontà di non presenziare all'udienza o, quantomeno, (è) espressione di una volontà che per 'facta concludentia' non poteva che essere interpretata in tal senso ... ritene(ndosi) che il rapporto processuale sia stato validamente instaurato"*.

Ebbene, con il primo motivo di ricorso, non tanto si censura la dichiarazione di assenza dell'imputato Astiz, quanto la mancata verifica giurisdizionale se quella scelta processuale, di cui è ammessa la storicità, fosse magari mutata per (pretesa) sopraggiunta detenzione ovvero per la conoscenza della condanna in primo grado del nostro processo ovvero per le mutate condizioni politico-giudiziare argentine.

Ciò appare perfino grottesco perché l'imputato avrebbe avuto infiniti canali di comunicazione per revocare la sua esplicita scelta e perché la stessa aveva il carattere di una radicale ed irretrattabile negazione della Giustizia italiana, che non può limitarsi ad una singola udienza o fase o grado del processo.

Di più. La censura si appalesa pure in antitesi con altro principio di diritto ripetutamente espresso dalla giurisprudenza nomofilattica a cui hanno recentemente aderito le Sezioni Unite, secondo cui *"la rinuncia a comparire*

dell'imputato detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio ad un'udienza determinata, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto" (v., da ultimo, Cass., Sezioni Unite, 17.10.2006, M., in C.P. 2007, 6, pag.2313. Conf., ex pluribus, Cass., sez. II, 25.9.2003, Garofalo, in CED 228006; Cass., sez. II, 10.2.2003, M., in CED 224633; Cass., sez. I, 26.4.2002, Felici, in CED 222633; Cass., sez. VI, 14.1.1998, Giuliano, in CED 210369).

Nel caso di specie, è ancor più marcatamente messa in evidenza la pretestuosità del motivo di ricorso in questione alla luce di quanto ha pure statuito la stessa sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, laddove ha precisato che "la revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza non deve incidere negativamente sul regolare svolgimento del processo, nel senso che questo non può subire pause o differimenti dipendenti unicamente dalla mutevole volontà dell'imputato o da scelte contraddittorie e non oggettivamente giustificate o giustificabili del medesimo; diversamente opinando, si affiderebbe al 'capriccio' dell'imputato la gestione del processo, il che nulla avrebbe a che vedere col legittimo esercizio del diritto di difesa. L'atto di revoca non potrebbe pertanto avere l'effetto di 'influenzare e sconvolgere' una situazione processuale, che, in quanto stabilizzatasi sulla base della pregressa rinuncia a comparire, non sia più immediatamente reversibile, e ciò proprio perché deve essere garantita la naturale evoluzione di un iter processuale ritualmente avviato" (v., sempre, Cass., Sezioni Unite, 17.10.2006, M., in C.P. 2007, 6, pag.2313).

Di fronte a tanta evidenza, perde consistenza e perfino una minima serietà la questione dell'interpretazione di una frase del verbale di rifiuto del processo italiano, sulla quale insiste il ricorrente per trarne la conclusione che non sarebbe stata congruamente accertata la sua detenzione originaria, con la conseguenza di un supposto successivo dovere di verifica: a parte l'atto processuale dell'Autorità argentina in data 6.4.2005 sopra citato, che indica *ictu oculi* la detenzione di Astiz, comunque, che fosse o meno *in vinculis* oppure che lo fosse divenuto in un secondo tempo, prima o dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, non ha alcuna importanza (sentenza a cui, del resto, tutti i mezzi di comunicazione argentini hanno dato grande risalto), risultando evidente che, nel caso di specie, si deve assegnare allo sprezzante contegno dell'imputato, tradottosi nel ripudio della giurisdizione italiana, l'univoca e definitiva manifestazione di volontà di rinuncia irreversibile a partecipare al processo italiano in ogni sua fase e grado.

II

Sul secondo motivo di ricorso relativo alla traduzione nella lingua madre dell'imputato delle sentenze di primo e secondo grado con conseguente pretesa nullità della sentenza d'appello e rimessione in termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado

Preliminare alla confutazione anche di questo secondo motivo di ricorso col quale ci si duole della violazione della norma di cui all'art.143 c.p.p., invocandone una forza espansiva tale da includere nell'obbligo di traduzione nella lingua madre dell'imputato alloglotta anche la sentenza, è richiamare la dichiarazione di assenza ex art.420 *quinquies*

c.p.p. pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente, che si pone in contrasto frontale con la stessa *ratio* della norma processuale indicata, protesa come è a garantire il pieno diritto di difesa all'imputato che intenda effettivamente partecipare allo svolgimento del processo penale.

Tanto premesso, è comunque da rimarcare che l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, perfettamente richiamato e fatto proprio dalla sentenza impugnata a pag.7, è di segno contrario ad includere tra gli atti processuali da tradurre pure la sentenza con riguardo all'imputato allofono, e risulta confermato dalle più recenti decisioni di questa Corte Suprema.

Ed in effetti, "la sentenza non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato allofono, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla traduzione" (così, fra le più recenti, Cass., sez. VI, 25.9.2008, B.M., n.38857, in *CED Cass. pen. 2008*, che per solo scrupolo di completezza ci si permette di allegare a corredo della presente memoria difensiva: **doc.1**). Del tutto conformi, *ex multis*, Cass., sez. I, 3.7.2008, S., n.28595, in *CED Cass. pen. 2008*; Cass., sez. II, 7.5.2008, M. e altro, n.34830, in *CED Cass. pen. 2008*; Cass., sez. II, 21.12.2007, Mazyr, n.5572, in *CED Cass. pen.*; Cass., sez. I, 26.5.2006, Z.H., n.19131, in *CED Cass. pen. 2006*; Cass., sez. I, 25.11.2004, O., n.48743, in *D&G 2005*, 18, pag.81; Cass., sez. VI, 18.9.1997, Minoun, in *CED 192519*; Cass., sez. III, 11.3.1997, Husic, in *CED 207207*).

Più in particolare, mette conto di riportare uno stralcio conclusivo ed emblematico della motivazione di Cass., sez. II, 7.5.2008, S., n.28595, cit., secondo la

quale: "... questa Corte regolatrice ha ripetutamente escluso che la sentenza rientri tra gli atti rispetto ai quali l'art.143 c.p.p. assicura il diritto alla traduzione gratuita", di tal che il principio contrario che sembra essere stato espresso da Cass., sez. VI, 23.11.2006/7.2.2007, T., n.4929, in C.P. 2008, 2, pag.702, dalla quale la sentenza del 2008 prende radicalmente le distanze, "è stato definitivamente superato da Cass., sez. 2^, 5/2/2008, n.5572, Mazyr, che ha, ancora una volta, ribadita l'insussistenza di un obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato, precisandosi che 'l'insussistenza del relativo obbligo deriva dalla natura scritta dell'atto che, come tale, si sottrae alla garanzia di cui alla citata norma, la quale contempla solo gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento" (così, sempre Cass., sez. II, 7.5.2008, M. e altro, n.34830, cit.).

È vero che Cass., sez. VI, 23.11.2006/7.2.2007, T., n.4929, in C.P. 2008, 2, pag.702, la sola - si badi - su cui si fonda il motivo di ricorso, pone la questione di grande rilievo e di civiltà giuridica dell'estensibilità dell'art.143 c.p.p. anche alla sentenza, ma la subordina nettamente ed espressamente "a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale": cioè, ad una condizione diametralmente opposta a quella della dichiarazione di rinuncia dell'imputato Astiz.

L'esattezza giuridica della conclusione cui si è giunti è, del resto, pienamente confermata da un'altra successiva sentenza della medesima VI sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, peraltro sempre presieduta dall'autorevole Magistrato, dott. Giorgio Lattanzi, che ha ancora meglio

precisato la portata del precedente *decisum* 23.11.2006/7.2.2007 n.4929, con la specificazione "che la disciplina dettata con l'art.143 c.p.p. consente di affermare che le regole sulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti allo straniero alloglotta sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione da parte sua di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali, immediate o no, che ritiene più opportune intraprendere" (v., Cass., sez. VI, 13.11.2007, H. e altro, n.47550, in *CED Cass. pen. 2008*, che viene allegata anch'essa: **doc.2**).

A fronte di tale approfondita analisi della questione da parte dello stesso orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, perdono consistenza e perfino serietà altri due punti che vi apparirebbero strettamente connessi e sollevati col ricorso in oggetto: la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale ex art.548, comma 3, c.p.p., che evidentemente non riguarda l'assente ma soltanto semmai il contumace (cfr., se ve ne fosse bisogno, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 13.5.2004, P., in *C.P. 2005, 11*, pag.3440; Cass., sez. I, 9.7.2003, L., in *C.P. 2005, 1*, pag.96), e l'avviso di deposito della sentenza ex art.548, comma 2, c.p.p., che appare neppure dovuto alle parti private e ai rispettivi difensori per essere state, nel nostro caso, entrambe le sentenze di primo e secondo grado depositate in termini.

È solo per concludere che si osserva che sia per il maggioritario e più recente insegnamento della Corte di legittimità, sia per il minoritario orientamento in cui si iscrivono le due ultime sentenze sopra riportate della VI

sezione penale, non era affatto dovuta all'imputato alloggiato assente e per giunta di atteggiamento di oltraggioso rifiuto della nostra giurisdizione, la traduzione delle sentenze di ambedue i gradi del giudizio di merito.

III

Sugli altri motivi di ricorso relativi alla prova della morte delle vittime e del rapporto di causalità fra la condotta dell'imputato e gli eventi omicidiari

I residui motivi di ricorso si pongono in macroscopica violazione dei limiti demandati al sindacato di legittimità secondo quanto costantemente affermato da questa stessa Corte di Cassazione.

È ius receptum, difatti, "che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi" (v., per tutte, Cass., sez. I, 4.12.2007, S., in Guida al diritto 2008, 10, pag.92).

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma sia sul punto dell'evento morte sia su quello del rapporto causale che lega quell'evento alla condotta dell'imputato ha con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici compiuto una verifica delle fonti di prova, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indiziarie a carico dell'Astiz e dei suoi correi nella loro gravità, precisione e concordanza, e, dall'altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultano convergenti nella prova della colpevolezza dell'imputato.

Quanto al concorso di persone nel reato, oggetto specifico del sesto motivo di ricorso, come si è già avuto modo di esporre davanti alle due Corti territoriali, ci si permette di fare un esame dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice affinché ci si renda conto della loro perfetta osservanza da parte della sentenza impugnata.

E' del tutto pacifico che la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata a favore della struttura unitaria del concorso di persone "nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche

agli altri, quando tra gli stessi sussiste una connessione causale rispetto all'evento e ciascuno è consapevole del collegamento finalistico dei vari atti posti in essere" (così, Cass., 25.1.1990, Vito, in C.P. 1990, pag.2036).

Più specificamente, è stato affermato che "quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato" (v., Cass., 8.5.1998, Negri, in C.P. 1999, pag.3123. Nello stesso senso, Cass., 28.1.1998, Mendoza, in C.P. 1999, pag.1443; Cass., 13.1.1998, Siclari, in CED 210411; Cass., 28.2.1995, Viccei ed altro, in G.P. 1995, II, pag.545; Cass., 2.5.1983, Amitrano, in G.P. 1984, II, pag.351).

Ribadisce, più di recente, l'orientamento altra sentenza della Suprema Corte, per cui: "In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo nelle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione (o in alcune di esse), alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso con l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla realizzazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche

iniziata all'insaputa del correo" (cfr., Cass., 3.3.2005, Obbadi, in Guida al dir., f.17, pag. 84).

Se per l'unanimità della giurisprudenza nomofilattica ora indicata il nostro legislatore ha adottato la c.d. teoria monistica secondo cui il reato concorsuale è un reato unico ed indivisibile con pluralità di agenti, di modo che le norme sul concorso di persone nel reato assolvono la funzione di rendere punibili anche comportamenti atipici (cioè di non materialmente personale esecuzione del reato, nel nostro caso dell'omicidio), allora non vi è chi non ravveda nella fattispecie concreta che ci interessa la realizzazione collettiva del fatto ad opera di ciascun imputato che ne apporta un contributo causale realizzando anche solo un segmento dell'azione tipica di omicidio e divenendone così il coautore.

- Quanto al requisito oggettivo del concorso di persone nel reato, infatti, si è palesata una macabra ripartizione dei ruoli fra i singoli imputati tutti coesi ed indirizzati nella loro collegiale comunanza di intenti all'interno dell'unità di lavoro in cui così attivamente e crimosamente disimpegnavano le loro funzioni verso quel "*determinismo produttivo dell'evento*" di morte.

Si noti che l'esecuzione materiale degli omicidi, attraverso i "voli della morte", avveniva con un mostruoso percorso che aveva inizio all'interno dell'ESMA, come ricorda anche la sentenza impugnata, attraverso la narcotizzazione delle vittime.

- Quanto al requisito soggettivo del concorso di persone, nel senso della consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti posti in essere, anche

qui è incontrovertibile la prova non solo della coscienza e volontà del fatto criminoso, ma anche della coscienza di cooperare con altri alla sua realizzazione collettiva: per tutti gli imputati, infatti, è plateale il dolo intenzionale (o diretto di primo grado) che si rinviene nelle loro condotte, avendo avuto di mira proprio l'uccisione dei soggetti passivi dopo averli sequestrati e addirittura malvagiamente tormentati in esecuzione delle direttive impartite dai superiori gerarchici.

Stante l'esecuzione di ordini militarmente dati, risulta perfettamente provata finanche la loro piena consapevolezza della coordinazione di forze nella commissione degli omicidi, bastando, comunque, per come è noto nella giurisprudenza di legittimità, che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente aderendosi all'opera di altro partecipante (cfr., Cass., 5.12.2003, Misuraca, in *C.P. 2005*, pag.3359; Cass., 27.2.1995, Gherrino, in *C.P. 1997*, pag.56; Cass., 20.12.1989, Pistoia, in *R.P. 1991*, pag.197).

E poi, come non ravvedere la piena consapevolezza dell'evento morte e della sua derivazione causale dalla completa consapevolezza di agire sinergicamente con gli altri correi nella spietata e definitivamente autoindiziante frase dell'Astiz, riferita dalla teste Maria Alicia Milia e richiamata sinteticamente dalla sentenza gravata: *"Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro, quindi avevamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo dei militari della Marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo e quando una persona viene gettata a un'altezza così grande l'acqua si*

*trasforma in una superficie di acciaio e si rompono la testa.
E poi quello che rimane se lo mangiano le orche".*

Evidentemente è del tutto riduttivo il giudizio di spregevole arroganza espresso all'inizio di questa memoria difensiva nel qualificare la personalità del ricorrente al momento del suo ripudio della giurisdizione italiana fonte della sua dichiarazione di assenza, dovendosi invece più esattamente parlare di un individuo dalla particolarmente spiccata e sprezzante personalità criminale.

La Corte Suprema di Cassazione, quindi, respinga perché manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso.

Con rispettosì saluti.

Milano/Roma, 19.2.2009

avv. Marcello Gentili

avv. Nicola Brigida

(difensore di una parte civile, qui sostituito dall'avv. Marcello Gentili)